

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV</sup> N. 5-A

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatori: **GIRONDA VERALDI**, per la posizione del deputato Angelo Sanza;  
**FANFANI**, per la posizione del deputato Antonio Luongo)

SULLA

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

NEI CONFRONTI DEI DEPUTATI

**SANZA e LUONGO**

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei loro confronti (proc. n. 2353/2001 RGNR)  
per il reato di cui all'articolo 416, commi primo, secondo e quinto, del codice penale  
(associazione per delinquere)

TRASMESSA DAL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA

*il 29 maggio 2002*

---

*Presentata alla Presidenza il 17 giugno 2002*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *Premessa in fatto.* La domanda di autorizzazione a eseguire gli arresti domiciliari nei confronti dei deputati Sanza e Luongo riguarda il procedimento penale n. 2353/2001 RGNR pendente presso il tribunale di Potenza.

Si tratta di un procedimento penale nel quale misure cautelari sono state richieste nei riguardi di 22 persone con 9 capi di imputazione, per reati che vanno dall'associazione per delinquere, alla corruzione, all'estorsione, al favoreggiamento e alla rivelazione di segreti d'ufficio. I deputati in titolo (Angelo Sanza, eletto nella circoscrizione Puglia in quota proporzionale per la lista di Forza Italia, e Antonio Luongo, eletto nel collegio 5 - Lauria, nella circoscrizione Basilicata e aderente al gruppo dei Democratici di sinistra) sono interessati dal solo capo *a)* che concerne il reato di associazione per delinquere aggravato ai sensi del comma quinto dell'articolo 416 del codice penale.

Dall'ordinanza di custodia cautelare emanata dal GIP Gerardina Romaniello appare emergere un vasto quadro di attività illecite poste in essere dal gruppo imprenditoriale De Sio di Potenza (al cui vertice è posto Antonio De Sio con i suoi familiari), volte a procacciare occasioni di lavoro nel settore delle opere pubbliche. Tali attività consisterebbero in particolare nel coltivare rapporti con un'ampia gamma di pubblici funzionari e di personalità politiche in modo da poter contare sugli appoggi necessari per ottenere appalti e commesse di vario genere.

In questo contesto gli episodi delittuosi specifici contestati ai dirigenti e ai dipendenti del gruppo De Sio sono due.

Il primo è contestato nel capo *b)* dell'ordinanza e consiste nell'aver corrotto il presidente del collegio sindacale dell'INAIL e altri funzionari del medesimo istituto per ottenere l'appalto della costru-

zione di un immobile finanziato dall'INAIL medesimo e da destinare a caserma di carabinieri a Villa d'Agri in provincia di Potenza. In quest'episodio sarebbero coinvolti Mauro Gobbi, direttore generale del patrimonio dell'INAIL, Antonio Marra, responsabile delle consulenze tecniche dell'edilizia dell'INAIL, e Vittorio Raimondo, presidente del collegio sindacale dello stesso istituto. I corruttori sarebbero i De Sio. Gli intermediari sarebbero Emidio Luciani, Enrico Fede e Bruno Luongo.

Il secondo episodio è quello contestato al capo *c)* e consiste nell'aver corrotto le medesime persone e tramite i medesimi intermediari per ottenere l'appalto della costruzione della nuova sede INAIL ad Avellino.

Onde poter contare sul buon fine di queste operazioni — secondo l'accusa e secondo l'ordinanza del GIP — i De Sio avrebbero posto in essere altre condotte illecite volte a prevenire attività di controllo e di repressione.

In particolare, e siamo ai capi *d)* ed *e)*, i De Sio avrebbero corrotto Ferdinando De Pasquale, comandante della Guardia di finanza di Potenza al fine di farsi preavvisare in occasione dei controlli della polizia tributaria.

Oltre a ciò i De Sio si sarebbero avvalsi dell'illecita rivelazione da parte di Stefano Orlando circa la pendenza del procedimento in corso a loro carico. L'Orlando è attualmente un ufficiale dei carabinieri in servizio al SISDE e in passato è stato capo della sicurezza della Presidenza della Repubblica. Stefano Orlando avrebbe fatto pervenire ai De Sio la notizia delle indagini e delle intercettazioni disposte a loro carico tramite Claudio Calza, membro del consiglio d'amministrazione del Banco di Sardegna nonché buon conoscente di note personalità politiche.

I De Sio sono altresì imputati di estorsione nei confronti di taluni loro dipendenti ai quali formalmente corrispondevano la retribuzione contrattuale dovuta, ma dai quali poi pretendevano illecitamente la restituzione in contante di una parte di essa.

Ai De Sio è poi contestata l'associazione per delinquere, giacché, secondo l'accusa e il giudice che ha pronunciato l'ordinanza, l'intera struttura e organizzazione del gruppo De Sio, e per l'attitudine all'illecito e per la disponibilità di contatti altolocati, sarebbe sostanzialmente dedicata a procacciarsi profitti in violazione della legge penale. Peraltro, secondo la prospettazione accusatoria anche i menzionati esponenti dell'INAIL avrebbero costituito una distinta associazione per delinquere insieme a Emidio Luciani, Enrico Fede e Bruno Luongo.

Gli elementi investigativi su cui tale costruzione poggia sono essenzialmente due: da un lato, le dichiarazioni di Gerardo Gastone, dipendente dei De Sio ed *ex* collaboratore di Angelo Sanza; dall'altro, un cospicuo volume di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte sulle utenze e negli ambienti della famiglia De Sio e di altri indagati.

In particolare, il Gastone, in data 12 giugno 2001, ha reso al pubblico ministero una deposizione con la quale ha dato un primo, ma già articolato, quadro delle pretese attività illecite dei De Sio. Esse consisterebbero nella regolare creazione di contabilità sommersa volta a far fronte a esigenze corruttive di pubblici funzionari di vario genere. Inoltre, sollecitato da una domanda, sempre il 12 giugno 2001, il Gastone ha rivelato che egli stesso e altri dipendenti della De Sio Costruzioni SPA venivano retribuiti meno del dovuto. In pratica — come accennato — se ai dipendenti veniva fatta quietanzare una busta paga recante il soldo contrattuale, poi nei fatti i datori di lavoro costringevano i medesimi dipendenti a restituire una parte di esso in contante.

Il Gastone è stato poi risentito, sempre in qualità di persona informata sui fatti, il 27 agosto, il 17 settembre, il 19, il 24, il 30

e il 31 ottobre, il 29 novembre, il 6 e il 12 dicembre 2001. Mentre nella deposizione del 27 agosto 2001 egli si è limitato sostanzialmente a esibire la documentazione comprovante le modalità della corresponsione della busta paga, nelle successive deposizioni ha proseguito nella descrizione del sistema di relazioni di cui i De Sio godevano. Più in dettaglio, nella deposizione del 19 ottobre 2001, egli ha citato tra le personalità che assicurerebbero ai predetti imprenditori favori e coperture Vito De Filippo, vice presidente della Giunta regionale della Basilicata, e Antonio Luongo.

A seguito delle prime deposizioni, la procura della Repubblica di Potenza ha chiesto e ottenuto di essere autorizzata, ai sensi degli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale, ad effettuare operazioni intercettive di comunicazioni. È iniziata così una sistematica e amplissima attività di intercettazione nei confronti degli indagati che ha portato a conoscere un intenso intreccio di relazioni e contatti volti a consentire ai De Sio di godere di numerosi affari profittevoli, asseritamente illeciti.

2. *Il metodo seguito dalla Giunta.* La Giunta, nel corso del suo esame, si è attenuta rigorosamente all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e all'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 462 del 1993. Secondo tale sentenza (resa in occasione di un conflitto d'attribuzioni elevato dall'autorità giudiziaria di Milano contro il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi), l'articolo 68 della Costituzione, nel prevedere il potere autorizzatorio della Camera d'appartenenza, non intacca l'esclusività delle attribuzioni del pubblico ministero con riguardo all'esercizio dell'azione penale quand'anche nei confronti di parlamentari. Ciò comporta che la Camera che si pronuncia non possa interferire con le modalità di tale esercizio e sul titolo dei reati contestati. Il potere attribuito alle singole Camere è circoscritto e funzionalizzato, esercitabile legit-

timamente nei limiti, con i criteri e le modalità che — sebbene non descritti esplicitamente dalla Costituzione — discendono dalla natura e dalla *ratio* proprie dell'istituto, vale a dire dall'esigenza di garantire le Camere, e non le persone dei parlamentari, dal rischio di iniziative improprie e persecutorie dell'autorità giudiziaria che si traducano in una minaccia alla libertà e all'indipendenza della rappresentanza politica. La Corte costituzionale ha pertanto stabilito, come del resto in materia d'insindacabilità parlamentare, che l'esercizio del potere autorizzatorio da parte delle Camere è soggetto al sindacato della Corte e non è inidoneo in astratto a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato. Tali principi, sebbene dettati con riferimento alla soppressa autorizzazione a procedere del vecchio testo dell'articolo 68 della Costituzione, sono validi anche per la nuova formulazione del secondo comma dell'articolo stesso.

Alla Giunta quindi non spetta esprimere giudizi sull'inchiesta in corso. Questa per molti aspetti appare meritevole del massimo rispetto, giacché sembra idonea a disvelare un intreccio illecito di consistente gravità. Né è compito della Camera formulare giudizi sugli indagati che non sono i due parlamentari per cui si chiede l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare, né ancora sui tempi e le scelte degli strumenti investigativi.

La Giunta ha pertanto esaminato le posizioni dei deputati Sanza e Luongo, considerando il titolo del reato loro ascritto (l'associazione per delinquere) e gli elementi investigativi raccolti a loro carico. Essa non ha quindi limitato la sua ricerca ai sintomi di un intento soggettivamente persecutorio da parte dei magistrati precedenti, ma ha dovuto anche verificare se — per caso — dall'eventuale presenza di significative anomalie nel procedimento logico e procedurale nei confronti dei due deputati potesse dedursi una connotazione oggettivamente impropria delle richieste di arresto domiciliare nei loro confronti e dunque una meno-mazione ingiustificata sia della possibilità

del loro pieno esercizio del mandato elettivo sia del *plenum* della Camera dei deputati.

Poste queste doverose premesse in fatto e in diritto, i sottoscritti relatori — conformemente al mandato ricevuto dalla Giunta — riferiscono qui di seguito distintamente per la posizione di ciascuno dei deputati interessati.

3. *La posizione del deputato Sanza.* Secondo l'accusa, il Sanza sarebbe legato ai De Sio (e, tra gli altri, ad Antonio Luongo) in un'associazione per delinquere (aggravata dall'essere i *socî* più di dieci). In tale associazione criminosa, il deputato Sanza rivestirebbe il ruolo, da un lato, di garante presso il mondo politico e, dall'altro, di procacciatore di notizie utili e di affari cui i De Sio avrebbero facile accesso, anche e soprattutto in virtù dell'influenza che il Sanza avrebbe (o avrebbe avuto) nei confronti delle varie stazioni appaltanti pubbliche. Non spetta evidentemente alla Camera giudicare della fondatezza di una simile accusa. È doveroso però stabilire se il GIP nell'emanare la misura di custodia cautelare domiciliare abbia correttamente applicato la legge processuale per vedere se non sia incorso in errori tali da tradire un oggettivo significato persecutorio.

Conviene, al riguardo, esaminare distintamente i due profili, quello dei gravi indizi di colpevolezza (articolo 273 c.p.p.) e quello delle esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.).

3.1. Sul primo punto, l'accusa sostiene che l'onorevole Sanza è strettamente legato da un'amicizia con i De Sio.

Tale amicizia sarebbe comprovata dai seguenti elementi: 1) l'onorevole Sanza avrebbe fatto assumere presso la ditta dei De Sio un suo *ex* collaboratore, vale a dire lo stesso Gerardo Gastone; 2) la consorte dell'onorevole Sanza ha prestato servizio presso la *Joint Oriented Business*, di cui è amministratore Claudio Calza e presso la quale si trova l'ufficio romano di Antonio De Sio; 3) Sanza è un buon conoscente di Calza ed entrambi intrattengono rapporti di cordiale amicizia con noti uomini po-

litici (cfr. le pagine da 643 a 667 dell'ordinanza di custodia cautelare).

Ora, è del tutto evidente che il primo elemento non è significativo, giacché se ogni segnalazione a un datore di lavoro da parte di un esponente politico fosse da considerarsi una spia di un legame associativo illecito ai sensi dell'articolo 416 c.p., occorrerebbe aprire un numero di procedimenti penali del tutto confliggente con il buon senso.

I successivi due elementi provano soltanto un rapporto — sia pure continuo e amichevole — tra il Sanza e il Calza. Ma ciò non prova che l'onorevole Sanza sia un concorrente di Calza e dei De Sio negli atti corruttivi di costoro (che infatti al deputato non sono contestati) e neanche che sussista il vincolo associativo tra tutte le predette persone e tra queste e Antonio Luongo.

In realtà appare che il principale elemento indiziario su cui si fonda l'accusa nei confronti del deputato Sanza sia una telefonata intercettata tra due fratelli De Sio (Antonio e Lucio) il 1° ottobre 2001, nella quale Lucio dice ad Antonio che Angelo Sanza avrebbe fatto nei loro confronti una « scelta definitiva » (cfr. la pagina 681 dell'ordinanza). Ciò, secondo il giudice, sarebbe spia del fatto che il Sanza sarebbe un *socius* del consorzio criminoso.

Al riguardo deve essere osservato che la telefonata (trascritta da pagina 652 a pagina 658 dell'ordinanza) è piuttosto confusa. I De Sio parlano — in modo disordinato e spezzettato — di diversi accadimenti e diverse persone, senza peraltro menzionare espressamente fatti inequivocabilmente illeciti. Quel che tutt'al più (con una lettura invero generosa per l'accusa) si riesce a intuire è che Lucio De Sio intende persuadere — o perlomeno spiegare — al fratello che il deputato Sanza è persona per loro affidabile. Orbene, quando anche questa lettura dell'intercettazione fosse accettabile, è evidente che non può provare alcunché in ordine alla partecipazione del Sanza a un'associazione a delinquere, di cui farebbero parte tutti i fratelli De Sio, il figlio di uno di essi, una loro dipendente e gli altri politici che figurano imputati del reato di cui all'ar-

ticolo 416 c.p. È chiaro infatti che difficilmente si può essere *socii* di una persona della cui affidabilità non si è certi e sul conto della quale si devono ricevere continue assicurazioni. Appare quindi apodittica l'affermazione secondo cui « [il De Filippo, il Luongo e il Sanza assumono] a tutti gli effetti il ruolo e la posizione di intranei, condividendo senza ombra di dubbio lo scopo e il programma di un sodalizio criminoso del quale inequivocabilmente sono parte integrante » (cfr. la pagina 681 dell'ordinanza).

Ma sul punto occorre fare anche un'altra considerazione. È noto che il sistema costituito dagli articoli 111 della Costituzione e 273 e 187-193 del codice di procedura penale stabilisce il principio che il requisito cautelare degli indizi di colpevolezza è un sostanziale *fumus commissi delicti*. Orbene, se il Gastone verosimilmente doveva essere sentito come coimputato (giacché dalla sua deposizione del 12 giugno 2001 emerge comunque la sua partecipazione ad almeno uno degli episodi illeciti da lui descritti), ai sensi dell'articolo 63, comma 2, c.p.p., egli doveva essere sentito con il difensore. Se il difensore è mancato, le sue deposizioni saranno molto probabilmente inutilizzabili al dibattimento. Ma se tanto è vero, è chiaro che di *fumus commissi delicti* non si può parlare e meglio avrebbe fatto il magistrato inquirente ad astenersene.

3.2. Quanto al secondo profilo, le esigenze cautelari (e in particolare quelle di cui all'articolo 274, lettera a), c.p.p.), il GIP sostiene che nei confronti del Sanza « le esigenze cautelari assumono connotazioni particolarmente complesse, poiché [...] risultano tuttora in corso i delicati accertamenti (solo in minima parte espletati) riguardanti sia i rapporti e i collegamenti societari esistenti tra il Calza [...], taluni membri della famiglia dell'onorevole Angelo Sanza e talune società con sede anche all'estero, sia (riguardanti) i rapporti e i collegamenti esistenti tra il predetto banchiere e la famiglia De Sio, diretti altresì all'individuazione di eventuali conti esteri utilizzati proprio per soddisfare le esigenze

di cui si è a lungo parlato. Sempre a tal proposito, ancor più delicati e complessi si profilano le indagini e gli accertamenti riguardanti in modo specifico il Sanza e la sua famiglia e ciò [...] sia per i rapporti sussistenti e per il coinvolgimento di società con sede in paradisi fiscali, accertamenti che con molta probabilità imporranno il ricorso all'istituto della rogatoria internazionale [...]». Orbene, non appare che quanto esposto realizzi quella situazione di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, fondata su circostanze di fatto, che la predetta disposizione del codice di procedura penale richiede come presupposto dell'applicazione delle misure cautelari. Infatti nell'ordinanza si dice soltanto che occorre approfondire un tema d'indagine (quello delle complesse relazioni societarie tra Calza, l'onorevole Sanza ed eventualmente i De Sio). Appare però che all'inchiesta in ordine all'onorevole Sanza non risulti alcunché di concreto.

Del resto, che l'indagine nei confronti del deputato Sanza sia stata condotta con un metodo poco convincente risulta dal fatto che mentre l'intercettazione telefonica asseritamente più compromettente per lui sarebbe quella citata (v. *supra*) del 1° ottobre 2001, è solo nella successiva deposizione del 29 novembre 2001 che il Gastone dà un volto e un ruolo alle persone di cui si parla nell'intercettazione. Questi elementi testimoniano lo stato solo congetturale degli accertamenti sul deputato Sanza, stadio questo del tutto incompatibile con l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.

Per tali motivi, la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso di negare l'autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Angelo Sanza la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Aurelio GIRONDA VERALDI, *relatore*.

4. *La posizione del deputato Luongo.* Nell'ipotesi accusatoria, l'onorevole Antonio Luongo sarebbe un partecipe di una vasta associazione delinquenziale comprendente numerose persone e capeggiata

dagli imprenditori De Sio. È pacifico che egli non conosce la maggior parte dei ritenuti partecipi. Gli si imputa di essere un partecipe con il compito di intervenire e fare pressioni nell'interesse dei De Sio sulle procedure inerenti agli appalti gestiti in Basilicata da strutture pubbliche o da strutture private. In particolare, Antonio Luongo avrebbe fatto pressioni per conto dei De Sio su dirigenti e funzionari dell'ENI-AGIP, società questa impegnata nel territorio della Basilicata per le attività e i lavori di estrazione del petrolio e per tutte le attività accessorie connesse a quest'ultima.

Gli elementi che comproverebbero questa partecipazione sono essenzialmente costituiti da quanto depresso, il 19 ottobre 2001, da Gerardo Gastone, il quale ha sostenuto che avrebbe accompagnato Antonio De Sio presso la sede dei Democratici di sinistra di Potenza e avrebbe assistito alla consegna nelle mani del Luongo della somma di lire 10 milioni a titolo di contributo per una non bene individuata squadra di pallavolo. Dopo tale consegna il De Sio avrebbe commentato: «*Speriamo che questi dieci milioni servano a qualcosa*».

Inoltre, il Luongo è menzionato in una serie di intercettazioni di conversazioni tra Antonio De Sio e Vito De Filippo da un lato e tra Antonio De Sio e i suoi familiari dall'altro (*cfr.* le intercettazioni trascritte da pagina 581 a pagina 586 e da pagina 611 a pagina 631 dell'ordinanza di custodia cautelare). Da tali conversazioni emergerebbe un ruolo del Luongo nell'assegnazione dei contratti di svolgimento e gestione di servizi legati all'industria petrolifera. In particolare, tra l'ottobre e il novembre del 2001 sarebbero intercorsi contatti tra i De Sio e Antonio Luongo affinché i primi potessero acquisire profittevoli occasioni di lavoro.

Al riguardo occorre fare due osservazioni:

a) le intercettazioni sono piuttosto confuse e contengono elementi contraddittori. Se infatti in una conversazione intercettata il 28 novembre 2001 nell'ufficio

di Antonio De Sio (v. pagina 612 dell'ordinanza) il medesimo Antonio De Sio dice a tale Claps che De Filippo e Luongo sono « a disposizione », in una conversazione intercettata nello stesso ufficio solo due giorni dopo lo stesso Antonio De Sio dice a tale La Serra che « L'altro giorno ho chiamato Antonio Luongo [...] sul telefono però ho l'impressione che lui ha chiuso. Prudenza...che ne so » (cfr. pagina 616 dell'ordinanza);

b) dall'insieme degli elementi raccolti emerge che il Luongo intrattiene con Antonio De Sio occasionali rapporti per iniziativa di quest'ultimo, che — in qualità di imprenditore della regione in cui Luongo è esponente politico di rilievo — tiene con lui usuali rapporti connaturati alla funzione politica del deputato.

La questione allora è stabilire se da quanto precede possa trarsi materiale sufficiente per un'accusa di associazione per delinquere, fattispecie di reato che richiede tra i partecipi un organico accordo programmatico per commettere delitti, una chiara divisione dei compiti e una stabile struttura criminosa. Appare evidente che questi requisiti nell'associazione contestata a Luongo sono del tutto carenti. Non si capisce infatti come si possa considerare Antonio De Sio *socius* di Antonio Luongo se quando il primo consegna al secondo dieci milioni di vecchie lire (somma che tra l'altro appare davvero irrisoria rispetto al volume di affari che sarebbe in gioco nel settore petrolifero in Basilicata) dice di sperare che tale dazione possa servire a qualcosa. E ancora: è davvero singolare che un giorno (il 28 novembre 2001) Antonio De Sio millanti al Claps che Luongo è a sua disposizione e due giorni dopo (il 30 novembre 2001) riconosca con La Serra che sul deputato Luongo non si può contare. Viene da domandarsi che tipo di associazione a delinquere sia mai questa.

Dev'essere peraltro notato che non solo ad Antonio Luongo non viene imputato alcun reato-scopo e che egli è completa-

mente estraneo ai reati di corruzione di cui ai capi b) e c) dell'ordinanza (v. *supra* paragrafo 1), ma è del tutto discutibile anche astrattamente che atti di pressione o di favoritismo su dirigenti dell'ENI-AGIP possano essere qualificati come reati contro la pubblica amministrazione che, com'è noto, sono reati propri.

Questa palese fragilità degli indizi di colpevolezza a carico di Luongo si riflettono inevitabilmente sul quadro delle esigenze cautelari e sulla necessità di preservare l'acquisizione o la genuinità della prova. Da un lato si asserisce che l'indagato potrebbe inquinare le prove per la stessa funzione che egli svolge, ma dall'altro non si indica alcuna circostanza di fatto (come invece l'articolo 274, lettera a), richiede a pena di nullità) che fonderebbe tale pericolo d'inquinamento probatorio (cfr. l'ordinanza di custodia cautelare a pagina 908).

In conclusione: gli indizi di colpevolezza (articolo 273 c.p.p.) a carico di Antonio Luongo sono fragili se non inconsistenti; le esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.) sono nella migliore delle ipotesi scarsamente motivate e l'ordinanza, per quanto concerne la mancata indicazione delle specifiche circostanze di fatto richieste all'articolo 274 c.p.p., lettera a), appare affetto da nullità sul punto. Ne risulta, quindi, un procedimento penale a carico dell'onorevole Luongo che — se non connotato da un intento soggettivo persecutorio — è certamente caratterizzato da vizi tali che non appare in alcun modo giustificato privare temporaneamente la Camera dei deputati di un suo componente né il parlamentare della facoltà di esercitare pienamente il suo mandato di rappresentanza politica.

Per tali motivi, la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso di negare l'autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Antonio Luongo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Giuseppe FANFANI, *relatore*.